

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 20 settembre 2010

Circolare n. 17/2010

OGGETTO: *La “manovra correttiva” (D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella L. 30/7/2010 n. 122) –
Principali novità*

PREMESSA

Con il D.L. 31/5/2010 n. 78, c.d. “manovra correttiva”, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di:

- stabilizzazione dei conti pubblici;
- contrasto all’evasione fiscale;
- competitività economica.

In sede di conversione nella L. 30/7/2010 n. 122, tali disposizioni sono state oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel D.L. 78/2010 convertito.

Entrata in vigore

Il D.L. 78/2010 è entrato in vigore il 31/5/2010, mentre la legge di conversione 122/2010 è entrata in vigore il 31/7/2010.

NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

Differimento del versamento degli acconti IRPEF 2011 e 2012

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà disposto il differimento del versamento degli acconti IRPEF relativi al 2011 e al 2012:



- nei limiti stabiliti con gli stessi decreti;
- con l'obiettivo di immettere liquidità nel sistema delle famiglie.

Le disposizioni in esame, pertanto, prevedono un differimento del versamento degli acconti IRPEF relativi al 2011 e al 2012:

- analogamente a quanto era stato disposto in relazione all'acconto IRPEF 2009;
- al massimo, fino al termine di versamento del relativo saldo.

Nessuna disposizione è invece attualmente prevista in relazione all'acconto IRPEF 2010.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Di seguito si segnalano le novità in materia di IVA.

Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, dovranno essere comunicate per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità e i termini di comunicazione saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Operazioni da comunicare

Nell'obbligo di comunicazione telematica in esame:

- rientrano anche le operazioni non imponibili e quelle esenti;
- dovrebbero rientrare anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, appositamente integrati con i dati del destinatario del bene/servizio affinché quest'ultimo risulti identificato.

L'obbligo di comunicazione telematica non riguarda invece le operazioni che sono escluse da IVA perché carenti di almeno uno dei presupposti impositivi.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa comunicazione telematica, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

Definizione agevolata

In mancanza di norme di esclusione, resta applicabile la definizione agevolata, con riduzione della sanzione irrogata ad un quarto del minimo.



Autorizzazione per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie

In sede di dichiarazione di inizio attività deve essere manifestata l'eventuale volontà di effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie di beni.

Tali operazioni potranno essere effettuate solo dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA. Entro tale termine, infatti, l'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, può vietare l'effettuazione delle suddette operazioni.

Inserimento dei soggetti passivi nel sistema VIES

Decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, se l'Agenzia delle Entrate non ha respinto l'autorizzazione richiesta in sede di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al richiedente viene inserito nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella predetta banca dati.

Revoca dell'autorizzazione

Per le partite IVA già attribuite, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di revoca dell'autorizzazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Agevolazioni fiscali per le "reti di imprese"

Il "contratto di rete" è il contratto con il quale più imprenditori, al fine di accrescere la propria capacità competitiva, si obbligano:

- a collaborare in determinati ambiti relativi all'esercizio delle proprie imprese;
- ovvero a scambiarsi informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Si tratta, quindi, di una forma di aggregazione che consente a ciascuna impresa partecipante di mantenere la propria individualità, beneficiando però di vantaggi derivanti dal know-how delle altre imprese partecipanti alla rete.

Forma del "contratto di rete"

Il "contratto di rete":



- presuppone obbligatoriamente l'intervento notarile, dovendo essere redatto sotto la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- deve essere iscritto presso tutti i Registri delle imprese nei quali sono iscritte le singole società partecipanti alla rete.

Contenuto del “contratto di rete”

Il “contratto di rete” deve obbligatoriamente indicare il c.d. “programma di rete”, che a sua volta deve contenere i seguenti elementi minimi:

- diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante;
- modalità di realizzazione dello scopo comune;
- se è prevista la costituzione di un fondo patrimoniale comune, misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi.

Agevolazioni fiscali

Per agevolare la costituzione delle “reti di imprese” è stata prevista (limitatamente al triennio 2011 - 2013) la detassazione della quota di utili destinata da ciascuna impresa per la realizzazione del programma di rete. L'agevolazione:

- è, in primo luogo, subordinata all'approvazione della Commissione europea;
- qualora approvata in sede comunitaria, necessita di un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo detassato non può eccedere il milione di euro.

Sono, inoltre, previsti limiti complessivi alla fruizione dell'agevolazione (gli stanziamenti complessivi sono stati, infatti, fissati in 20 milioni di euro, per l'anno 2011, e in 14 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012 e 2013); il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri di ripartizione del beneficio tra le imprese potenzialmente beneficiarie.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 31/5/2010, è ridotto da un importo pari o superiore a 12.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 5.000,00 euro il limite a partire dal quale:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste italiane S.p.A. (il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati);



- gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più a 12.500,00 euro).

I libretti con saldo superiore a tale limite dovranno essere estinti (ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto nel suddetto limite) entro il 30/6/2011.

Profili sanzionatori

Per tutte le violazioni delle disposizioni sopra indicate la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.

Inoltre, le sanzioni vengono rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro.

Sanzioni connesse ai limiti all'utilizzo del denaro contante e degli assegni

In particolare, nel caso di violazioni in materia di trasferimento del denaro contante ovvero in caso di emissione di assegni bancari o postali (nonché di assegni circolari, vaglia postali e cambiari) senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, qualora gli importi siano superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- dal 5% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.

Sanzioni connesse ai libretti al portatore

Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Si applica quindi la sanzione:

- dal 20% al 40% del saldo, ove questo sia pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- dal 30% al 60% del saldo, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.



Qualora, infine, non si adempia entro il 30/6/2011 alla prescrizione di estinguere i libretti con saldo superiore al limite (o di ridurlo nel limite consentito), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dal 10% al 20% del saldo, nel caso in cui esso sia pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro.

Limiti all'applicazione delle sanzioni

Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal D.L. 78/2010, in sede di conversione in legge è stata esclusa l'applicazione delle sanzioni comminate per le violazioni sopra ricordate:

- riferite alle nuove limitazioni di importo;
- commesse nel periodo dal 31/5/2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) al 15/6/2010.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (“SCIA”)

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, il D.L. 78/2010 convertito ha sostituito la dichiarazione di inizio attività (c.d. “DIA”) con la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. “SCIA”).

La “SCIA” ha lo scopo di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, incluse le domande per l'iscrizione in Albi o Ruoli, richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali.

Requisiti dell'attività per poter utilizzare la “SCIA”

Per poter utilizzare la “SCIA” è necessario che per l'attività che si intende avviare:

- il rilascio del provvedimento amministrativo dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- non siano previsti limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale.

Limiti all'utilizzo della “SCIA”

Per talune attività la “SCIA” non può comunque essere utilizzata, per cui il soggetto che intenda avviarne una deve preventivamente ottenere le autorizzazioni, i permessi, ecc. che siano richiesti dalla legge. Si tratta, nello specifico, delle attività:

- che riguardano settori in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;



- per il cui esercizio sono necessari atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze (ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco) o imposti dalla normativa comunitaria;
- a prevalente carattere finanziario (es. banche e altri intermediari finanziari).

Documentazione da allegare alla "SCIA"

Alla "SCIA" devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'interessato ed, eventualmente, le attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati o le dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese, relative alla sussistenza delle qualità personali e degli altri presupposti necessari per l'esercizio dell'attività.

Per effetto dell'allegazione di tali atti non devono più essere ottenuti i pareri di organi o enti, o eseguite le verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.

Inizio immediato dell'attività a seguito di presentazione della "SCIA"

L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della "SCIA" all'Amministrazione competente (che, di solito, è il Comune o la Camera di Commercio).

Controlli amministrativi successivi alla presentazione della "SCIA"

I controlli amministrativi atti ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività sono svolti successivamente alla presentazione della "SCIA".

I primi controlli sono attivati dall'Amministrazione competente entro 60 giorni dal ricevimento della "SCIA". Se viene accertata la carenza dei presupposti necessari allo svolgimento dell'attività, sono adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Tuttavia, se l'interessato provvede a regolarizzare l'attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione (non inferiore a 30 giorni), le predette misure non sono assunte.

Successivamente, decorsi 60 giorni dalla presentazione della "SCIA", può essere vietata la prosecuzione dell'attività ed, eventualmente, rimossi gli effetti dannosi della stessa solo qualora l'Amministrazione rilevi la presenza di un pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque i suddetti interessi conformando l'attività dei privati alla normativa vigente.



Falsità delle dichiarazioni sostitutive

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive allegate alla “SCIA” risultino false o mendaci, ferma la rilevanza penale di tale comportamento, l’Amministrazione competente può, sempre ed in ogni tempo, vietare la prosecuzione dell’attività e rimuovere gli eventuali effetti dannosi prodotti.

Esercizio del potere di autotutela

L’Amministrazione competente, inoltre, può assumere, in via di autotutela e per motivi di interesse pubblico, provvedimenti di revoca del provvedimento amministrativo o di annullamento del medesimo per illegittimità.

Decorrenza

La disciplina della “SCIA” sostituisce direttamente, a decorrere dal 31/7/2010, quella della “DIA” prevista da ogni normativa statale e regionale.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

L’art. 19 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella L. 30/7/2010 n. 122, ha introdotto importanti novità nell’ambito del settore immobiliare.

L’intervento normativo si prefigge lo scopo di:

- contrastare l’evasione fiscale in campo immobiliare, ostacolando la stipula di atti di trasferimento o di locazione aventi ad oggetto immobili che non siano “in regola” dal punto di vista catastale;
- incentivare la realizzazione dell’allineamento tra la realtà del patrimonio immobiliare e le risultanze catastali.

Tra le novità, infatti, si segnalano:

- il completamento dell’attività di individuazione degli immobili non indicati in catasto e la correlata proroga dei termini a disposizione dei proprietari di tali immobili per “regolarizzare”, dal punto di vista catastale, la propria situazione;
- i nuovi obblighi di indicazione dei dati catastali negli atti notarili concernenti fabbricati urbani già esistenti;
- l’obbligo di indicazione dei dati catastali al momento della registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato immobiliare.



CONTRASTO AGLI “IMMOBILI FANTASMA”

Entro il 30/9/2010, l’Agenzia del Territorio completerà l’attività di monitoraggio volta ad individuare gli immobili mai dichiarati in catasto o che abbiano subito una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata in catasto.

Infatti, dal 2007 ad oggi, l’Agenzia del Territorio:

- ha realizzato un’attività di indagine basata sul confronto tra la cartografia catastale e le foto aeree ad alta risoluzione realizzate su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- ha individuato oltre due milioni di particelle di terreni sulle quali insistono immobili non dichiarati in catasto.

Gli elenchi dei Comuni sul cui territorio sono stati individuati gli immobili “irregolari” sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra l’1/1/2007 e il 31/12/2009.

Regolarizzazione catastale degli immobili mai dichiarati

I titolari di diritti reali sugli immobili che risultano non dichiarati in catasto, sulla base degli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra l’1/1/2007 ed il 31/12/2009, devono procedere:

- alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale;
- entro il 31/12/2010, in luogo dell’ordinario termine di 7 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo elenco.

Pertanto, in relazione agli elenchi pubblicati fino al 31/12/2009, il D.L. 78/2010 ha previsto una proroga e, in gran parte dei casi, una riapertura del termine per procedere all’adeguamento catastale.

Attribuzione di una rendita presunta

Se i soggetti interessati non adempiono, entro il 31/12/2010, all’obbligo di provvedere all’aggiornamento catastale, l’Agenzia del Territorio, nelle more della definitiva iscrizione in catasto degli immobili “irregolari”, procede all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato, di una rendita presunta, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

Controllo della conformità urbanistico-edilizia

Successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento catastale presentati, l’Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.



La regolarizzazione catastale non ha effetti in materia di regolarità urbanistico-edilizia.

Pertanto, ove l'immobile dichiarato in catasto sia anche "abusivo", la regolarizzazione catastale non impedisce che il Comune proceda agli accertamenti amministrativi.

Regolarizzazione catastale degli immobili i cui dati non sono stati aggiornati

I titolari di diritti reali su immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata in catasto, devono procedere:

- alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale;
- entro il 31/12/2010.

Inadempimento

Se i soggetti interessati non adempiono entro il suddetto termine, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.

Attività di monitoraggio costante del territorio

Dall'1/1/2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

In tal caso:

- trova applicazione il termine ordinario di 7 mesi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei Comuni interessati, per procedere all'adeguamento catastale senza applicazione di sanzioni;
- in caso di inadempimento, l'Agenzia del Territorio procederà all'attribuzione della rendita presunta.

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI

Il D.L. 78/2010 ha previsto alcuni obblighi volti ad impedire od ostacolare la stipula di atti aventi ad oggetto immobili non regolarmente registrati in catasto.

Ambito di applicazione

I nuovi obblighi introdotti si applicano agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto:



- il trasferimento di diritti reali (es. compravendite, permuta, conferimenti, donazioni, ecc.) su fabbricati già esistenti;
- la costituzione di diritti reali (es. la costituzione dell'usufrutto) su fabbricati già esistenti;
- la divisione della comunione su fabbricati già esistenti.

I nuovi obblighi si applicano solo in relazione a fabbricati già esistenti che costituiscono unità immobiliari urbane. Ne deriva che sono esclusi dalla nuova disciplina gli atti aventi ad oggetto:

- terreni;
- fabbricati in corso di costruzione o da costruire;
- fabbricati aventi i requisiti di ruralità.

Sono stati espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i diritti reali di garanzia (es. atti di concessione di ipoteca).

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dei nuovi obblighi, ad esempio:

- gli atti redatti per scrittura privata non autenticata;
- i contratti preliminari;
- gli atti di accettazione dell'eredità;
- gli atti giudiziari.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica dall'1/7/2010, quindi in relazione:

- agli atti pubblici formati dall'1/7/2010;
- alle scritture private le cui firme siano autenticate dall'1/7/2010.

Contenuto degli obblighi

I suddetti atti devono contenere, a pena di nullità:

- l'identificazione catastale degli immobili urbani già esistenti che ne sono oggetto;
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (c.d. "coerenza oggettiva").

Inoltre, prima della stipula degli atti in esame, il notaio deve verificare che gli intestatari catastali degli immobili oggetto dell'atto coincidano con le risultanze dei registri immobiliari (c.d. "coerenza soggettiva").



Identificazione catastale

In generale, i dati necessari per l'identificazione catastale, da indicare in atto, sono:

- comune catastale;
- sezione urbana (ove presente);
- foglio;
- particella (o mappale o numero di mappa);
- subalterno (ove presente).

Riferimento alle planimetrie

La nuova norma richiede di inserire in atto “il riferimento alle planimetrie depositate in catasto”.

A rigori, quindi, la norma non obbliga all'allegazione delle planimetrie, ma è probabile che nella prassi si procederà in tal senso.

Coerenza oggettiva

Gli “intestatari” devono rendere in atto una dichiarazione attestando che lo stato di fatto in cui si trova l'immobile è conforme:

- ai dati catastali e alle planimetrie;
- sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Pertanto, atteso che l'obbligo di dichiarazione della variazione in catasto sussiste in presenza di modifiche che incidano sullo stato, sulla consistenza, sull'attribuzione della categoria e della classe, restano ininfluenti tutte le modifiche che non incidono sulla corretta determinazione della rendita.

Ad esempio, non hanno rilevanza a questi fini le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo, in quanto, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.

Invece, impediscono di rendere la dichiarazione di conformità oggettiva:

- le modifiche interne che incidono sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali o sulla destinazione dei singoli ambienti;
- gli interventi che ridistribuiscono gli spazi interni o modificano l'utilizzazione di superfici scoperte, come balconi o terrazze.

La dichiarazione degli intestatari può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.



Nullità degli atti

Gli atti redatti in assenza delle nuove indicazioni e dichiarazioni richieste dal D.L. 78/2010 sono nulli.

Tuttavia, l'Agenzia del Territorio ha chiarito che l'atto immobiliare nullo per assenza delle previste indicazioni può comunque essere trascritto nei registri immobiliari.

Coerenza soggettiva

Il notaio che stipula l'atto deve preliminarmente verificare l'allineamento tra i dati relativi all'intestazione catastale dell'immobile e i dati risultanti dai registri immobiliari.

Sebbene per questo adempimento non sia prevista la sanzione della nullità, esso non ha rilievo meramente formale, in quanto, in caso di discrepanza tra le risultanze catastali e i registri di pubblicità immobiliare, il notaio è obbligato a provvedere agli opportuni atti di aggiornamento.

NUOVI OBBLIGHI DI INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO

Il D.L. 78/2010 ha inoltre stabilito che chi deve registrare un contratto di locazione o affitto immobiliare è tenuto ad indicare i dati catastali dell'immobile locato o affittato.

I dati catastali devono essere indicati anche nel caso in cui un contratto di locazione o affitto immobiliare venga ceduto, risolto o prorogato.

Al riguardo Vi rinviamo al contenuto della ns. circolare n° 12 del 28/6/2010.

NOVITÀ IN MATERIA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IVA

L'art. 29 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella L. 30/7/2010 n. 122, apportando rilevanti modifiche al sistema della riscossione, ha previsto che per gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA non sarà più necessario, per l'Agente della Riscossione, notificare la cartella di pagamento.

Nell'avviso di accertamento, infatti, dovrà essere contenuta l'intimazione ad adempiere al pagamento delle somme in esso indicate, entro il termine per la presentazione del ricorso (cioè entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso).

DECORRENZA

Le nuove modalità di riscossione si applicheranno agli avvisi di accertamento:



- notificati a decorrere dall'1/7/2011;
- riguardanti le imposte sui redditi e l'IVA;
- relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31/12/2007 e successivi.

SISTEMA DI RISCOSSIONE COME RIFORMATO DAL D.L. 78/2010 CONVERTITO

L'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito, derogando alle disposizioni in materia di riscossione a mezzo ruolo, ha disposto che gli avvisi di accertamento – ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA – saranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla loro notifica e dovranno contenere l'intimazione al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Viene meno, pertanto, la necessità della notifica della cartella di pagamento ai fini del versamento delle somme contestate nell'accertamento stesso.

Permangono, tuttavia, alcuni aspetti del sistema di riscossione attualmente vigente, quali:

- la normativa sulla riscossione frazionata, in caso di proposizione del ricorso;
- la possibilità per il contribuente di chiedere la dilazione delle somme ad Equitalia;
- l'obbligo di corrispondere gli aggi "pieni" e gli interessi di mora, qualora il versamento del contribuente sia tardivo.

Contenuto dell'avviso di accertamento

In seguito alle modifiche apportate dal D.L. 78/2010 convertito, l'avviso di accertamento (come il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni) dovrà contenere:

- l'intimazione a versare le somme entro il termine per la presentazione del ricorso;
- l'indicazione degli importi da pagare in caso di proposizione del ricorso;
- l'avvertimento secondo cui, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste verrà affidata all'Agente della Riscossione al fine di dare inizio all'esecuzione forzata.

Termini per il versamento

Gli importi contestati nell'accertamento dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Se, invece, il contribuente presenta istanza di adesione, la scadenza per il versamento rimarrà sospesa per 90 giorni, per effetto dell'art. 6 del D. Lgs. 218/97.

Abolizione della cartella di pagamento

Il D.L. 78/2010 convertito ha quindi abolito la notifica della cartella di pagamento.



La sequenza degli atti, in seguito alla riforma operata, diventa la seguente:

- notifica dell'avviso di accertamento;
- in caso di mancato pagamento, affidamento del credito ad Equitalia;
- eventuale intimazione ad adempiere;
- pignoramento.

Proposizione del ricorso

L'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito prevede espressamente che, qualora il contribuente provveda a ricorrere avverso l'avviso di accertamento notificatogli, permangono le disposizioni in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Il suddetto principio, tuttavia, trova eccezione in caso di fondato pericolo per la riscossione.

In merito al sistema di riscossione frazionata, si ricorda che, in caso di proposizione del ricorso, il contribuente deve versare:

- entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, la metà degli importi dovuti a titolo d'imposta (art. 15 del D.P.R. 602/73);
- due terzi delle somme dovute dopo la sentenza di primo grado sfavorevole (art. 68 del D. Lgs. 546/92);
- il residuo a seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole (art. 68 del D. Lgs. 546/92).

Riscossione delle sanzioni

Se il contribuente ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento, le sanzioni non possono essere rimosse fino alla sentenza che respinge il ricorso (artt. 19 del D. Lgs. 472/97 e 68 del D. Lgs. 546/92).

In particolare la riscossione delle sanzioni avviene:

- per i due terzi delle somme dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- per gli importi determinati dalla sentenza di primo grado e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza di secondo grado.

SOMME CHE IL CONTRIBUENTE È TENUTO A VERSARE

Versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento



Se il contribuente provvede a versare le somme entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, è quindi tenuto a corrispondere:

- le somme dovute a titolo di imposta, per l'intero o per la metà (in caso di ricorso);
- se non si è proposto ricorso, le somme dovute a titolo di sanzione;
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. 602/73).

Aggi di riscossione

Secondo le disposizioni del D.L. 78/2010 convertito, se il versamento degli importi contestati tramite l'avviso di accertamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, il contribuente non deve corrispondere alcun aggio di riscossione.

Versamento dopo 60 giorni dalla notifica dell'accertamento

Se, invece, il contribuente non versa le somme entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, oltre a quanto sopra elencato, deve corrispondere:

- gli aggi di riscossione, nella misura totale del 9% delle somme da versare;
- gli interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73), da calcolarsi dal giorno di notifica dell'atto a quello in cui avviene il versamento;
- eventuali spese di esecuzione.

Applicazione delle sanzioni per omesso versamento

Se il contribuente non versa le somme previste entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, vengono applicate le sanzioni per omesso versamento nella misura del 30% delle somme non corrisposte.

Atti successivi all'avviso di accertamento

L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Dopo la notifica dell'avviso di accertamento, quindi, le pretese dovranno essere portate a conoscenza del contribuente a mezzo di un provvedimento da notificare anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento (ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui non vengano versate le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione).



Sospensione dell'efficacia dell'atto

Posto che l'avviso di accertamento è un provvedimento esecutivo e che non è necessaria la notifica della cartella di pagamento, il contribuente può chiedere la sospensione amministrativa o giudiziale dell'atto.

Sospensione amministrativa

L'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito stabilisce che, in caso di ricorso contro l'avviso di accertamento, il contribuente può chiedere la sospensione amministrativa della riscossione:

- ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 602/73;
- mediante istanza da proporsi innanzi all'ufficio dopo la presentazione del ricorso.

La sospensione amministrativa:

- presuppone la presentazione del ricorso;
- richiede l'assenza di fondato pericolo per la riscossione;
- determina la corresponsione degli interessi di sospensione.

Sospensione giudiziale

In base all'art. 47 del D. Lgs. 546/92, è inoltre possibile chiedere al giudice, al momento della proposizione del ricorso, la sospensione dell'atto impugnato, in quanto sussistono i presupposti per configurare un danno grave ed irreparabile, vista l'immediata portata esecutiva di tale atto.

La possibilità di sospendere l'avviso di accertamento è condizionata dalla presenza di due requisiti:

- verosimiglianza della pretesa (*fumus boni iuris*);
- presenza, appunto, di un danno grave e irreparabile (*periculum in mora*).

Fondato pericolo per la riscossione

In presenza di fondato pericolo per la riscossione, una volta decorsi 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, l'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito prevede che l'esazione delle somme possa avvenire per l'intero, anche prima del decorso di 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il versamento e a prescindere dalla proposizione del ricorso.

In giurisprudenza, sono considerate situazioni idonee ad integrare il fondato pericolo per la riscossione il fallimento del contribuente e l'assoggettamento a concordato preventivo. Non sono, invece, sufficienti lo stato di semplice liquidazione della società e il mero richiamo alla fondatezza dell'accertamento.



Dilazione delle somme

L'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito prevede che, in seguito all'affidamento del credito ad Equitalia, il contribuente può chiedere all'Agente della Riscossione la dilazione delle somme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/73.

L'affidamento del credito all'Agente della Riscossione avviene decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento (nella maggior parte dei casi, quindi, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto).

Esecuzione forzata

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 78/2010 convertito e posto che l'avviso di accertamento è un atto esecutivo, viene a mutare anche la sequenza degli atti successivi che devono essere notificati al contribuente.

A decorrere dall'1/7/2011, quindi, in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento:

- l'Agente della Riscossione può notificare il pignoramento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- se il pignoramento non viene notificato entro un anno dall'accertamento, occorre notificare un'intimazione ad adempiere;
- l'Agente della Riscossione può avvalersi delle ordinarie misure cautelari a favore del credito vantato.

Misure cautelati

A seguito dell'avvenuta esecutività dell'avviso di accertamento, l'Agente della Riscossione ha la facoltà di:

- iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati (art. 77 del D.P.R. 602/73);
- disporre il fermo dei beni mobili registrati, ad esempio i veicoli (art. 86 del D.P.R. 602/73);
- adottare ogni azione conservativa del credito, come la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.).

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

Studio Associato Agosta